



Chieri, 06/11/2019

Alla c.a. Norma CARPIGNANO
referente Associazione APS Mu.SE ETS - Chieri

PATTO DI CONDIVISIONE PARCO MADDALENE

Gentilissima,

accogliamo con interesse la proposta dell'associazione nel quartiere Maddalene e la informiamo che rientra tra i patti di condivisione tipica, come previsto dal "Regolamento comunale per la partecipazione nel governo e nella cura dei beni comuni".

L'APS Mu.S.E. ETS si propone di coinvolgere la comunità di bambini, ragazzi e mamme del quartiere che frequentano il parco attraverso l'attivazione di laboratori artistico-espressivi e attività ludiche e di intrattenimento volte a promuovere percorsi di inclusione sociale e integrazione tra le famiglie del quartiere.

Tali azioni si configurano come azioni volte a contribuire al benessere della comunità e delle generazioni future favorendo occasioni di scambio e socializzazione oltre che a valorizzare un'area del quartiere rendendola punto di riferimento per il quartiere.

Si riconosce l'impegno da parte dei proponenti a svolgere attività artistiche e manuali per bambini e adolescenti e a promuovere la creazione di momenti di aggregazione per mamme e bambini. E si tiene conto della maturata esperienza dell'associazione Mu.S.E. a veicolare percorsi di aggregazione e integrazione attraverso la pratica artistica e della disponibilità a costruire una rete di solidarietà sul territorio.

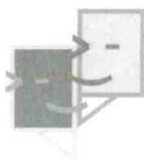
L'amministrazione si impegna a fornire il materiale utile per i laboratori creativi, a concedere l'utilizzo gratuito dello spazio all'interno della "Casetta del Parco" in accordo con il Centro Incontri per Anziani, a garantire adeguate forme di pubblicità al patto.

Si conferma pertanto l'interesse a stipulare il presente patto di condivisione per la durata di otto mesi dalla data di sottoscrizione da parte del proponente della presente nota integrativa, con possibilità di rinnovo.

Il Dirigente - Segretario Generale

Antonio CONATO





PATTO DI CONDIVISIONE "PARCO MADDALENE"

Il **Comune di Chieri**, rappresentato dal Dott. Antonio CONATO, nato a [REDACTED] agisce nel presente atto nell'esclusivo interesse del Comune di Chieri nella sua qualità di Segretario Generale e dirigente dell'Area Servizi di Staff, domiciliato per la carica in Chieri in Via Palazzo di Città n.10

E

L'**Associazione di promozione sociale Mu.SE ETS - Chieri** rappresentata dalla referente Norma Carpignano, nata [REDACTED] che agisce nel presente atto nell'esclusivo interesse dell'Associazione.

PREMESSO

- che l'art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale
- che il Comune di Chieri, in accoglimento di tale principio, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 24 novembre 2014, ha approvato il Regolamento comunale per la partecipazione nel governo e nella cura dei beni comuni (d'ora in poi: "Regolamento");
- che l'art. 1 del Regolamento, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, riconosce tra i principi fondamentali nel governo dei beni comuni: la cura condivisa e la partecipazione nei processi decisionali;
- che l'art. 4 riconosce i valori di riferimento volti a disciplinare le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione, quali la fiducia reciproca, pubblicità e trasparenza, responsabilità, inclusività e apertura, sostenibilità, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, informalità, autonomia civica, ragionevolezza e precauzione, accesso;
- che come previsto dall'art. 11 del Regolamento la Giunta Comunale ha individuato l'organo deputato alla gestione delle proposte di condivisione dei beni comuni attraverso l'istituzione del Tavolo di Lavoro Interservizi sul Regolamento dei Beni Comuni.

CONSIDERATO

- che in data 1/10/2019 l'Associazione APS Mu.S.E. ETS di Chieri ha presentato al Comune una proposta di patto di condivisione finalizzata alla promozione di attività artistico-espressive e di intrattenimento volte a favorire occasioni di socializzazione, svago e integrazione tra le famiglie, bambini e ragazzi del quartiere Maddalene e a migliorare la fruibilità del parco e il senso di appartenenza al luogo.
- che la proposta è stata pubblicizzata sul sito internet del Comune di Chieri nella sezione dedicata alla promozione dei beni comuni.

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

Oggetto

Oggetto del presente Patto di condivisione è di coinvolgere la comunità di bambini, ragazzi e mamme del quartiere Maddalene nella partecipazione a laboratori artistici e creativi e ad attività ludiche e di intrattenimento volte a offrire la possibilità di conoscere, apprendere e far emergere abilità, passioni, propensioni e nuove competenze. Lo spazio individuato per lo svolgimento delle attività è la Casetta del Parco, che ospita attualmente il Centro Incontri per Anziani, e lo spazio verde circostante.

Obiettivi perseguiti e azioni di cura condivisa.

Le finalità del progetto rientrano nell'ambito della promozione della creatività urbana e dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi.

Le attività laboratoriali e di animazione territoriale proposte intendono favorire la promozione di percorsi di inclusione sociale e integrazione tra le famiglie del quartiere e sono da considerarsi azioni volte a contribuire al benessere della comunità e delle generazioni future oltre che a valorizzare l'area individuata rendendola punto di riferimento per il quartiere.

Le finalità di queste azioni sono:

> la sperimentazione di nuovi linguaggi artistico-espressivi in un clima di ricerca individuale e di gruppo all'interno del quale

> l'aumento delle possibilità di socializzazione

> l'integrazione delle famiglie straniere e italiane e l'incontro intergenerazionale

> fare da ponte tra il quartiere e la propria rete di solidarietà, ponendosi come "antenna" per eventuali azioni di disagio

> favorire la valorizzazione di uno spazio pubblico rendendolo un nuovo punto di riferimento e incontro per il quartiere attraverso il coinvolgimento delle nuove generazioni e l'integrazione delle comunità presenti.

Durata della collaborazione, cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa.

Il presente Patto di Condivisione ha validità di otto mesi dal momento della sottoscrizione ed è prorogabile previa verifica della bontà e sostenibilità delle attività svolte.

Il presente Patto di condivisione decade se vengono meno i Valori di Riferimento di cui all'art. 4 del Regolamento.

Modalità di azione, ruolo e reciproci impegni dei soggetti coinvolti, requisiti e limiti di intervento.

L'Associazione provvede a realizzare le seguenti azioni:

- attività artistiche e creative per bambini e adolescenti tramite tecnica del riciclo artistico e creativo
- creazione di eventi/momenti di aggregazione e animazione attraverso il coinvolgimento delle famiglie del quartiere

Le attività proposte sono svolte a titolo gratuito attraverso la presenza di uno o più volontari dell'associazione e l'impegno di un pomeriggio a settimana.

L'Associazione si impegna inoltre a comunicare il programma dei laboratori e degli eventi proposti allo Sportello Beni Comuni in modo da definire dettagli organizzativi e verificare permessi e autorizzazioni necessari alla loro realizzazione.

Il Comune provvede a:

- fornire il materiale utile per i laboratori creativi, per un impegno di spesa non superiore a 500 euro.
- a concedere l'utilizzo gratuito dello spazio all'interno della "Casetta del Parco" in accordo con il Centro Incontri per Anziani
- a garantire adeguate forme di pubblicità al patto.

Le parti si impegnano ad operare:

- in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;
- conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione. In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale.

Modalità di fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto.

Il bene comune oggetto del presente Patto di condivisione è il benessere sociale generato attraverso le azioni proposte nell'area verde comunale del Parco Levi nel Quartiere Maddalene e la Casetta del Parco. L'Associazione Mu.S.E. in accordo con il Centro Incontri per anziani, che utilizza abitualmente la struttura, e il Comune di Chieri potrà fruire della sede per lo svolgimento dei laboratori il giovedì dalle 16.30 alle 19.

Attività - assunzione di responsabilità e Coperture assicurative.

La prestazione esercitata dalla Comunità non configura lavoro prestato nei confronti del Comune. Le azioni sono svolte a titolo autonomo e gratuito per la cura del bene comune come sopra citato.

Al presente patto di condivisione non si applicano le norme sulla sicurezza previste dal Decreto Legislativo 81/2008 sui cantieri temporanei o mobili, in quanto escluse dal Titolo IV ai sensi dell'art. 88 comma 2 lettera g-bis.

Il proponente solleva il Comune da ogni responsabilità per fatto proprio e dei suoi associati/collaboratori in merito allo svolgimento delle attività previste dalla presente Patto. In conseguenza di quanto indicato nel precedente periodo il Proponente è tenuto a dotarsi di idonea copertura assicurativa.

Pubblicizzazione del Patto di condivisione.

Il presente Patto di condivisione verrà pubblicizzato, a cura del Comune, in loco tramite cartellonistica creata ad hoc e sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Chieri.

Cause di esclusione della Comunità per inosservanza del regolamento o delle clausole del patto di condivisione, gli assetti conseguenti alla conclusione della condivisione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante.

Le cause di esclusione della Comunità fanno riferimento al mancato rispetto dei valori di riferimento ai sensi dell'art. 4 del Regolamento.

I risultati ottenuti alla conclusione della condivisione devono essere congrui alle finalità del presente Patto, in particolare il Comune dovrà accertare, tramite la rendicontazione annuale, la bontà delle attività e delle azioni di cura e manutenzione ordinaria e straordinaria esercitati dalla Comunità la quale sin d'ora dichiara di non avere titolarità in riferimento ai beni comuni da essi stessi curati. La proprietà dei beni comuni resterà invariata e verranno restituiti i mezzi e le attrezzature comunali adoperate che dovranno essere riconsegnate nella migliore condizione possibile. La Comunità utilizzerà proprie attrezzature per eseguire le azioni di cura ordinaria e straordinaria di cui sarà responsabile del corretto uso.

Rendicontazione.

Al fine di rendicontare opportunamente le azioni di cura e di rigenerazione del bene comune stipulate tramite il presente patto, la Comunità dovrà produrre e fornire al Comune materiale fotografico che certifichi ex ante ed ex post lo stato dei luoghi in cui si intende effettuare le azioni nel rispetto dell'art. 40 del sopra richiamato Regolamento.

Al fine di testimoniare le attività didattico ricreative organizzate in loco dalla Comunità o da altri soggetti che entreranno in collaborazione durante il corso del presente patto, dovrà essere prodotto un verbale, relativo:

- fotoracconto e/o relazione descrittiva delle attività svolte (azioni di cura e manutenzione ordinaria e straordinaria),
- calendario degli appuntamenti culturali, formativi e didattici realizzati ed eventuale quantificazione di beneficiari per ciascuna iniziativa;
- elenco delle associazioni o altri enti coinvolti nelle iniziative;

Tale documento di rendicontazione dovrà essere consegnato agli uffici comunali competenti, al termine del primo anno, dai rappresentanti della Comunità allo Sportello Beni Comuni del Comune.

Adeguamento e modifiche. Norme transitorie.

Al presente Patto di condivisione si applicano integralmente le norme contenute nel vigente Regolamento e in particolare il Patto decade se vengono meno i Valori di Riferimento di cui all'art. 4 del suddetto Regolamento.

Qualora si ritenesse necessario il presente Patto di condivisione potrà essere adeguato e modificato in accordo tra le parti.

Il presente atto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso a spese della parte richiedente ed inoltre, riguardando attività di esclusivo interesse pubblico intese alla valorizzazione della sussidiarietà orizzontale a favore della Comunità, è soggetto all'imposta di bollo esclusivamente in caso d'uso, ai sensi dell'art. 50 della Tariffa Parte II del D.P.R. 642/1972.



Letto, confermato e sottoscritto in Chieri

Chieri, 06/11/2019

Associazione APS Mu.SE ETS - Chieri

Norma CARPIGNANO



Il Segretario Generale

Antonio CONATO



